



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA

IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, IN DATA DEL 26/09/2016, HA EMESSO LA PRESENTE

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 1093/2014 DEL RUOLO GENERALE AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:

[REDACTED], IN PERSONA DEL SUO L.R.P.T.,
P.IVA [REDACTED]

RAPPRESENTATA E DIFESA: DALL'AVV. MAURO TIRNETTA

PARTE ATTRICE - OPPONENTE

CONTRO

BANCA CARIGE ITALIA S.P.A., IN PERSONA DEL SUO L.R.P.T., C.F.:
02123210995

RAPPRESENTATA E DIFESA: DALL'AVV. [REDACTED]

PARTE CONVENUTA - OPPOSTA

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

OGGETTO: CONTRATTI BANCARI

Conclusioni di parte attrice:

COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 10.05.2016

Conclusioni di parte convenuta:

COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 10.05.2016



IN FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, la parte attrice [REDACTED] in persona del suo l.r.p.t., proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n° [REDACTED] – n° [REDACTED] R.G. – emesso dall'intestato Tribunale di Sciacca in data del 07.08.2014 e notificato il 23.09.2014. Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto alla società opponente il pagamento della somma di € 49.714,08, oltre spese ed accessori come per legge.

A sostegno della spiegata opposizione, parte attrice lamentava e deduceva:

- la carenza di documentazione a supporto della richiesta monitoria;
- la pattuizione di tassi usurari su interessi, commissioni e spese;
- l'applicazione di interessi anatocistici.

Chiedeva, pertanto, sospendersi ex art. 649 c.p.c. la concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, l'accoglimento della spiegata opposizione con conseguente revoca integrale del d.i. opposto e, in via riconvenzionale, la condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi, commissioni e spese.

Costituitasi in giudizio, a ministero del proprio difensore di fiducia, la banca creditrice opposta, contestava l'intero assunto difensivo di parte opponente, rilevando la legittimità del proprio operato, improntato nell'assoluto rispetto delle vigenti norme in materia. Rappresentando l'infondatezza e la pretestuosità delle deduzioni difensive poste a sostegno della spiegata opposizione ed eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla eventuale ripetizione delle somme rivendicate da parte attrice / opponente, quale indebitamente versate.

Alla prima udienza di comparizione delle parti, veniva esaminata l'istanza di sospensione della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto dell'assenza dei gravi motivi previsti dall'art. 649 c.p.c., la stessa veniva rigettata e, quindi, concessi i chiesti termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c..

Di natura documentale, il presente procedimento veniva istruito mediante conferimento di incarico peritale di C.T.U. contabile dalla cui relazione, esente da errori evidenti e vizi logici, è emerso:



- che il conto corrente n° 75180 – già n° 10481336 – per la cui estinzione dell'esposizione debitoria era stato acceso il finanziamento n° 007526860018001, lasciava emergere, per i trimestri dal 4°/2007 al 2°/2009 lo sfioramento del tasso soglia;
- che il saldo del conto corrente n° 75180 – già n° 10481336 – alla data del 15.11.2013 (data di chiusura del conto) avrebbe dovuto essere, in favore della società attrice, pari ad € 44.154,24 piuttosto che, in favore dell'opposta, pari ad € 851,66;
- che, illegittimamente, v'è stata la capitalizzazione degli interessi passivi per complessivi € 35.541,54, nonché l'indebita applicazione C.M.S. per € 7.840,58;
- che il saldo debitore / creditore, con capitalizzazione annuale degli interessi (cfr. ipotesi b), avrebbe dovuto essere pari ad € 23.457,15; mentre senza capitalizzazione avrebbe dovuto essere pari ad € 25.746,64 (cfr. ipotesi a).

All'esito dell'espletata C.T.U. contabile, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.05.2016 e, quindi, posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI

Dalle risultanze istruttorie documentali e contabili, per come esaustivamente accertato dal nominato C.T.U. con la propria relazione, emerge che la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo n° [REDACTED] – n° [REDACTED] R.G. – emesso dall'intestato Tribunale di Sciacca in data del 07.08.2014 e notificato il 23.09.2014, è assolutamente fondata e, pertanto, va accolta.

Di contro, per quanto infra motivato, non può trovare accoglimento la spiegata eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta / opposta.

Invero, parte attrice, nella spiegata opposizione evidenzia e rappresenta che il presunto credito ingiunto era non sussistente, ed anzi, il saldo contabile – alla chiusura del conto corrente avvenuta in forza e per l'effetto dell'accensione del conseguente contratto di finanziamento – era favorevole allo stesso.

Circostanza questa fondante la domanda riconvenzionale spiegata in ordine alla restituzione delle somme indebitamente versate in favore dell'istituto bancario



convenuto. Indebito derivante dal superamento del tasso soglia e dal divieto di anatocismo disposto dall'art. 1283 cod. civ..

Divieto che è imposto dalla predetta norma avente natura imperativa, la cui violazione comporta la sanzione della nullità ex art. 1418 cod. civ. per la quale la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che "A norma dell'art. 1283 c.c. - il quale, in mancanza di usi contrari, fissa il divieto di interessi sugli interessi scaduti, salvo che per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale o in forza di accordo successivo alla scadenza - le clausole che prevedono una capitalizzazione degli interessi sono affette da nullità per contrasto con norme imperative" (Cass. n° 6518/2011).

Orbene, continua la Suprema Corte "Una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo, gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna" (Cass. n° 20172/2013). Ancora, "Il mancato rispetto del divieto di capitalizzazione di interessi su interessi, ex art. 1283 c.c., comporta la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, in presenza delle quali deve escludersi qualsivoglia capitalizzazione, annuale o semestrale" (Cass. n° 603/2013). Ed infine "Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza" (Cass. SS.UU. n° 24418/2010).

In forza del superiore principio, da applicarsi alle risultanze probatorie emerse nel presente giudizio per il tramite della relazione peritale redatta dal nominato C.T.U., alla data di chiusura del conto corrente il saldo dello stesso è positivo in favore della parte attrice nella misura di complessivi € 25.746,64.

Va da se, allora, che è quest'ultima somma ad essere stata indebitamente versata



all'istituto bancario dall'attrice – odierna opponente.

Indebito da cui consegue la legittimità della domanda di restituzione spiegata in via riconvenzionale dalla società opponente.

Domanda riconvenzionale, altresì, per la quale non è applicabile alcuna ipotesi di prescrizione poiché “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi i cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d'interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass. n° 6857/2014), tenuto in considerazione la vera natura dei versamenti eseguiti in conto che non hanno superato il passivo emergente dall'esame contabile e, in ogni caso, non hanno superato il limite dell'affidamento concesso. Va da se, allora, che è applicabile nella fattispecie che ci occupa il principio sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione per il quale: “Tutte le volte in cui i versamenti in conto non superino il passivo ed in particolare il limite dell'affidamento concesso al cliente si tratterà di atti ripristinatori della provvista, della quale il correntista può ancora continuare a godere, e non di pagamenti. In questi casi il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente, a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi” (Cass. SS.UU. n° 24418/2010).

Va da se, in conclusione, che fondate appaiono le domande in tal senso spiegate dalla parte attrice che, pertanto, devono trovare accoglimento.

Di contro, come dianzi evidenziato, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposta parte, tenuto conto che il contratto di conto corrente è stato definitivamente chiuso il 15.11.2013, data da cui inizia a decorrere



il termine prescrizione del diritto a rivendicare l'indebito corrisposto.

Non resta, allora, che in accoglimento della spiegata opposizione revocare integralmente il decreto ingiuntivo n° [REDACTED] - n° [REDACTED] R.G. - emesso dall'instato Tribunale di Sciacca in data del 07.08.2014 e notificato il 23.09.2014, nonché in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare parte opposta alla restituzione dell'indebito percepito pari ad € 25.746,64, pari al saldo del conto corrente alla data di chiusura dello stesso, senza alcuna capitalizzazione, giusto il principio statuito dalla Suprema Corte.

Alla soccombenza segue anche quella alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.300,00 di cui € 300,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Mauro Tirnetta antistatario.

P.Q.M.

il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- accoglie la spiegata opposizione e dispone la revoca del decreto ingiuntivo n° n° [REDACTED] - n° [REDACTED], emesso dall'instato Tribunale di Sciacca in data del 07.08.2014 e notificato il 23.09.2014;

- accoglie la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna l'opposta Banca Carige Italia S.p.A., in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione in favore della società opponente [REDACTED], in persona del suo l.r.p.t., della complessiva somma di € 25.746,64, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;

- Rigetta ogni ulteriore domanda spiegata dalle parti;

- Condanna l'opposta Banca Carige Italia S.p.A., in persona del suo l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.300,00 di cui € 300,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, di cui si dispone ex art. 93 c.p.c. la distrazione in favore dell'Avv. Mauro Tirnetta antistatario.

Pone definitivamente a carico dell'opposta Banca Carige Italia S.p.A., in persona



del suo l.r.p.t., le spese di C.T.U. per come liquidate con separato decreto.

Così deciso in Sciacca, 26/09/2016

Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

